

LEGGE 7 giugno 1988, n. 226.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma li' 9 gennaio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1988

COSSIGA

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti, Ministro degli affari esteri

Visto, il guardasigilli: Vassalli

ACCORDO DI RECIPROCA' TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

La Repubblica italiana e l'Australia, al fine di agevolare il soggiorno temporaneo dei loro rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato, e nel desiderio di garantire che tali cittadini siano messi in condizione di ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni e campo di applicazione legislativo

1. Ai fini del presente Accordo:

- a) per "autorità competente" s'intende:
 - i) per l'Australia, il Segretario del Dipartimento della sanità oppure un rappresentante autorizzato di detto Segretario; e
 - ii) per l'Italia, il Ministro della Sanità;
- b) Per "assistenza sanitaria" s'intende:
 - i) per l'Australia, le cure mediche ed ospedaliere prestate o per le quali è pagabile un rimborso in base alla legislazione sanitaria nazionale; e
 - ii) per l'Italia le cure mediche ed ospedaliere prestate in base alla legislazione sanitaria nazionale;
- c) per "legislazione sanitaria nazionale" s'intende:
 - i) per l'Australia, la legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1953 ed ogni accordo o decisione presi nell'ambito della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973 per ed in relazione alla prestazione negli Stati e nei territori dell'Australia di cure ospedaliere ed altre prestazioni sanitarie; e
 - ii) per l'Italia, la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, come emendata o integrata alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- d) per "cittadino" s'intende:
 - i) per l'Australia:
 - A) un cittadino australiano; oppure
 - B) una persona che ha il permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia,

che abbia diritto all'assistenza ai sensi della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973; e

Parità di trattamento

Un cittadino di una Parte Contraente, in possesso dei requisiti per rientrare nel campo di applicazione del presente Accordo, avrà gli stessi diritti e doveri di un cittadino dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le prestazioni mediche, mentre si trova nel territorio di questa Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Prestazioni dovute

1. Un cittadino di una Parte Contraente in possesso dei requisiti richiesti dal presente Accordo che necessiti di assistenza sanitaria mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceverà le prestazioni clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento o la cura delle sue condizioni.
2. Tali prestazioni possono comprendere la fornitura di protesi ed apparecchi nella misura in cui essi vengono forniti nel quadro della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio viene prestata l'assistenza sanitaria.
3. Qualora l'assistenza sanitaria sia prestata ad una persona alla quale si applica il #1 (a) dell'articolo 2 e risulti necessario che l'assistenza prosegua in tale territorio anche dopo la scadenza dei sei mesi, il presente Accordo continuerà ad applicarsi in relazione alla prestazione di tale assistenza per l'ulteriore periodo necessario.
4. Nel caso di una persona alla quale si applica il #1 (a) dell'articolo 2, verrà prestata la sola assistenza sanitaria di urgenza.

ARTICOLO 5

Liquidazione delle spese

Le intese amministrative concluse a norma dell'articolo 6 dovranno specificare i termini per la liquidazione delle spese da effettuarsi tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata da ogni Parte Contraente in applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Intese amministrative e applicative

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti concluderanno tutte quelle intese amministrative necessarie all'attuazione del presente Accordo, compresa ogni questione che sorga nell'ambito delle loro rispettive legislazioni sanitarie nazionali, e collaboreranno nei casi in cui tali intese dovranno essere raggiunte su base di reciprocità,
2. Le Parti Contraenti possono convenire in ogni momento di apportare emendamenti al presente Accordo.
3. Le Parti Contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designeranno i rappresentanti per una Commissione Mista che si riunirà o si consulterà sull'applicazione o sull'efficacia dell'Accordo e sottoporrà alle autorità competenti gli emendamenti al presente Accordo o le intese amministrative adottate ai sensi del presente articolo.

4. Ogni questione relativa all'applicazione del presente Accordo verranno risolte mediante consultazioni tra le autorità competenti.
5. Ogni Parte Contraente sosterrà le spese amministrative connesse all'applicazione del presente Accordo nel proprio territorio.

ARTICOLO 7

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
2. Ogni informazione ricevuta da un'autorità Competente di una Parte Contraente verrà trattata con lo stesso grado di riservatezza previsto dalla legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 9

Scadenza

1. Fatto salvo il #2, il presente Accordo resterà in vigore fino alla scadenza di 12 mesi a partire dalla data in cui una Parte Contraente riceve comunicazione scritta tramite i canali diplomatici della decisione dell'altra Parte Contraente di denunciare il presente Accordo.
2. Nel caso che il presente Accordo venga denunciato ai sensi del #1, l'Accordo resterà in vigore per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che è stata o viene prestata prima o alla scadenza del periodo di cui al paragrafo suddetto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il giorno 9.1.1986 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per l'Australia